



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Taranto, data del protocollo

A: Questura	<u>TARANTO</u>
Comando Provinciale Carabinieri	<u>TARANTO</u>
Comando Provinciale Guardia di Finanza	<u>TARANTO</u>
Comando Sezione Polizia Stradale	<u>TARANTO</u>
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	<u>TARANTO</u>
Provincia	<u>TARANTO</u>
Comuni della Provincia	<u>LORO SEDI</u>
Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio	<u>TARANTO</u>
Capitaneria di Porto	<u>TARANTO</u>
Azienda Sanitaria Locale	<u>TARANTO</u>
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	<u>TARANTO</u>
Ispettorato Territoriale del Lavoro	<u>TARANTO</u>
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	<u>TARANTO</u>
Istituto nazionale previdenza sociale	<u>TARANTO</u>
Area Sviluppo Industriale	<u>TARANTO</u>
A.R.P.A.- Puglia Dipartimento Provinciale	<u>TARANTO</u>
AQP- Struttura territoriale Brindisi-Taranto Unità Operativa di	<u>TARANTO</u>
Giudice di Pace	<u>TARANTO</u>
Motorizzazione Civile	<u>TARANTO</u>
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	<u>TARANTO</u>
Procura Repubblica presso Tribunale	<u>TARANTO</u>
Tribunale	<u>TARANTO</u>



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

TARANTO

Tribunale Minorenni

TARANTO

Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di

TARANTO

Ragioneria Territoriale dello Stato

TARANTO

Agenzia delle Entrate

TARANTO

Ufficio delle Dogane

TARANTO

Comando Marittimo Sud

TARANTO

Casa Circondariale

TARANTO

Ufficio Scolastico Regionale Puglia
VII Ambito territoriale

TARANTO

Aeronautica Militare- Comando 16° Stormo

MARTINA FRANCA

Aeronautica Militare Scuola Volontari

TARANTO

Archivio di Stato

TARANTO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

TARANTO

Sovrintendenza beni archeologici

TARANTO

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

TARANTO

Museo Archeologico Nazionale

TARANTO

Oggetto: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Com’è noto, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, ha, tra l’altro, introdotto nell’ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-*quater*, il quale prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto o che compiranno, in tale arco temporale, i 50 anni di età.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

In correlazione a tali misure, il medesimo decreto-legge n. 1/2022, inserendo nel richiamato d.l. n. 44/2021 l'art. 4-*quinquies*, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni debbano possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass c.d. rafforzato e siano tenuti ad esibirlo.

Al riguardo, nel partecipare le considerazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot. Civ. prot. n. 2301 del 13/01/2022, si evidenzia che il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti che ne siano sprovvisti, infatti, non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei Prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tanto chiarito, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà delle attività di verifica del possesso del certificato verde rafforzato a decorrere dal 15 febbraio p.v.

Inoltre, con riferimento agli aspetti procedurali inerenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4-*quinquies* del d.l. n. 44/2021, si rimanda alle indicazioni già fornite con circolare prot. n. 62836 del 12/11/2011, che ad ogni buon fine si allega in copia.

In particolare, si fa presente che, stante il richiamo operato dall'art. 4-*quinquies*, co. 6, del d.l. n. 44/2021 alle disposizioni della L. 689/1981, resta ferma la competenza dei soggetti di cui all'art. 13, co. 3, della citata legge, con la conseguenza che, se nei luoghi di lavoro sono presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la violazione dovrà essere contestata immediatamente da tali soggetti al trasgressore ovvero notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Nel caso descritto, solo se il trasgressore non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, decorso il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, sarà inviato rapporto al Prefetto competente alla determinazione, tramite ordinanza- ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, della somma dovuta per la violazione.

In ogni altra ipotesi, l'accertamento di cui all'art. 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 dovrà essere immediatamente comunicato al Prefetto, al fine di consentire la notifica al trasgressore degli estremi della violazione.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si ringrazia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(Giulitto)